



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Valerio Bello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25102 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2010, promossa da

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Orbetello (GR), in via Curtatone n. 1, presso lo studio dell'avv. Simone Costanzo, che la rappresenta e la difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Zanotti ed elettivamente domiciliata in Grosseto, via Garibaldi n. 15, presso lo studio dell'avv. Cecilia Dragotta

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione finanziaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 7 maggio 2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio veniva introdotto, con atto di citazione ritualmente notificato il 4 marzo 2010, dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.p.a. per sentir dichiarare dal Tribunale di Grosseto la nullità o, in subordine, ottenere la risoluzione per inadempimento ovvero, in ulteriore subordine, l'annullamento per dolo o per errore di due contratti, stipulati in data 22 giugno 2001 e 6 luglio 2001 con l'allora Banca ~~XXXXXXXXXXXX~~ - attualmente fusa per incorporazione in Banca ~~XXXXXXXXXXXX~~ -



aventi ad oggetto l'investimento nel piano finanziario denominato "4YOU", con condanna della banca al risarcimento del danno o, in ogni caso, alla restituzione di quanto corrisposto in attuazione del piano di investimento.

2. Nell'atto di citazione, l'attrice deduceva che:

- in data 22 giugno 2001 e 6 luglio 2001, su proposta della banca, sottoscrisse due contratti di investimento denominati "4you", che le vennero prospettati dal promotore finanziario dell'istituto come un piano di accumulo finanziario particolarmente redditizio, consistente nel semplice risparmio mensile di € 77,47 per venticinque anni (299 rate per il primo e 298 rate per il secondo), con possibilità di recesso in qualsiasi momento;

- tuttavia, in un secondo momento, apprendeva che i contratti da lei sottoscritti comportavano l'accensione di due mutui, rispettivamente di importo pari a € 10.986,85 ed a € 10.973,06, finalizzati all'acquisto di strumenti finanziari, in particolare di obbligazioni di "Banca ~~Comunione~~", e alla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento gestiti dalla società ~~Comunione~~ ad elevatissimo rischio;

- pertanto, le rate mensili non costituivano una forma di accantonamento per la costituzione di un capitale ma integravano la restituzione della somma mutuata e la corresponsione di interessi;

- i predetti titoli e le predette quote venivano depositati presso la stessa Banca a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto in dipendenza del mutuo, attribuendo i contratti la facoltà all'istituto bancario di vendere gli strumenti finanziari e di soddisfarsi sul ricavato in caso di inadempimento.

2.1. Tanto premesso, i contratti in questione, ad avviso dell'attrice, risulterebbero affetti da vizi di nullità sotto diversi profili:

- anzitutto, ex art. 1418, co. 1, c.c. per violazione di norme imperative contenute nel TUF e nel Reg. Consob n. 11522/98, in quanto a) nella fase antecedente la sottoscrizione dei contratti, in violazione dell'art. 21, lett. a TUF, la Banca avrebbe mancato di fornire informazioni adeguate circa la necessità di contrarre un finanziamento accessorio all'investimento, la reale convenienza dell'operazione e il significato di alcune clausole abusive; in particolare, la banca avrebbe indotto la cliente alla sottoscrizione di una proposta di adesione contenente soltanto il riferimento ad un generico piano finanziario, senza specificare che l'accettazione comportava



anche l'accensione di un mutuo finalizzato all'acquisto di titoli, costituiti in garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione restitutoria (irrilevante dovrebbe considerarsi il fatto che nei documenti da lei sottoscritti si faceva riferimento al mutuo, in quanto, in virtù della fiducia riposta nell'intermediario finanziario, la cliente sottoscriveva i suddetti documenti in bianco, lasciando che venissero compilati in un secondo momento; b) la banca non avrebbe fornito le informazioni necessarie per valutare la convenienza dell'investimento, tanto che i documenti sottoscritti da parte attrice non contengono alcuna specificazione in ordine agli strumenti finanziari che sarebbero stati acquistati; c) la banca avrebbe comunicato alla parte che il recesso era libero ed esercitabile in qualsiasi momento, senza tuttavia specificare le conseguenze economiche, particolarmente svantaggiose per il cliente, dell'esercizio di tale diritto; la clausola di recesso, peraltro, violerebbe l'art. 24, co. 1, lett. e., del TUF, e 37 del Reg. Consob, laddove si prevede che il cliente ha diritto di recedere dai contratti di gestione in qualsiasi momento, senza aggravio di alcuna penalità; d) la banca avrebbe mancato di richiedere all'investitore informazioni sulla sua esperienza in ordine all'investimento in strumenti finanziari e alla sua propensione al rischio, necessarie per offrire prodotti che presentino caratteristiche (natura e rischi) adeguate al profilo di rischio del cliente, come richiesto dagli artt. 28 e 29 del Reg. Consob; da questo punto di vista, le informazioni acquisite dal cliente non corrisponderebbero ad una effettiva dichiarazione dallo stesso liberamente formulata, perché trattasi di clausole di stile contenute nei formulari predisposti dalla banca e di cui il cliente non sarebbe stato in grado di cogliere pienamente il significato, sicché in tal modo lo scopo della norma (che è quello di assicurare un investimento in linea al profilo finanziario del cliente) sarebbe stato sostanzialmente aggirato; e) nell'esecuzione del mandato, la banca si sarebbe trovata in evidente conflitto di interessi e tale situazione non sarebbe stata espressamente accettata dall'investitore, in violazione dell'art. 27 del Reg. Consob;

- in secondo luogo, ex art. 1418, co. 2 c.c., i due contratti sarebbero nulli per indeterminatezza dell'oggetto, mancando qualsiasi informazione in relazione al tipo di prodotti finanziari acquistati e alle modalità di finanziamento, e per illiceità della causa, nonché per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons., stante l'equivocità di un rilevante numero di clausole che compongono il contratto, come quelle relative all'ammontare dei costi di gestione e del



prestito obbligazionario, alle conseguenze economiche dell'esercizio del recesso da parte del cliente e alla copertura assicurativa, con il risultato che esse compongono uno schema regolamentare complessivamente abusivo e poco comprensibile;

- nel violare le norme richiamate, contenute nel TUF e nel Reg. Consob, successivamente alla stipulazione del contratto quadro e nell'esecuzione delle operazioni di investimento, la banca sarebbe poi incorsa in una responsabilità contrattuale, risultando inadempiente all'obbligo di osservanza delle regole di condotta imposte dalla legge agli intermediari per assicurare la trasparenza dei servizi finanziari, esigenza di ordine pubblico, sicché il Tribunale dovrebbe pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento *ex art.* 1453 c.c. e condannare la banca al risarcimento del danno pari alle somme corrisposte dal cliente.

2.2. I contratti oggetto di causa sarebbero inoltre annullabili per la sussistenza di vizi del consenso *ex artt.* 1427 ss. c.c. in quanto la banca, nel prospettare al cliente un'operazione impropriamente e semplicemente denominata "piano finanziario" (come riconosciuto anche con proprio provvedimento dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giudicando come ingannevole il messaggio pubblicitario riferito all'operazione in questione) induceva, dolosamente, in errore, da ritenersi essenziale e riconoscibile, il cliente, convinto di sottoscrivere un piano di investimento basato sull'accantonamento di una piccola somma mensile e ignaro di aver contratto in realtà un finanziamento.

2.3. I contratti dovrebbero poi ritenersi annullabili per la sussistenza di un conflitto di interessi in capo alla banca mandataria (*ex artt.* 1394 e 1395 c.c.), in virtù del legame esistente tra l'allora ~~XXXXXXXXXX~~ e i soggetti ai quali erano riferibili le obbligazioni da acquistare e non avendo la cliente mai autorizzato l'esecuzione di operazioni in una situazione di conflitto di interessi.

3. Costituitasi in giudizio, ~~XXXXXXXXXX~~, succeduta a ~~XXXXXXXXXX~~ nei contratti oggetto del giudizio in virtù di fusione per incorporazione, eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di annullamento e di qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o restitutoria del cliente, trattandosi di diritti nascenti da contratti stipulati nel 2001.

Nel merito, deduceva che:



- i contratti vennero stipulati in data 22 giugno 2001 e 6 luglio 2001 su modelli predisposti dalla banca, ma preventivamente riempiti in ogni parte e non firmati in bianco, come sostenuto dall'attrice, con approvazione specifica delle singole clausole vessatorie;
- la cliente, in possesso di una copia del primo contratto stipulato e, dunque, nella possibilità di comprendere pienamente il contenuto dell'operazione, decideva a distanza di due settimane, liberamente, di sottoscrivere altro identico piano di investimento;
- l'attrice ha avuto la possibilità di investire senza impiego di liquidità e ciò proprio in quanto la banca ha anticipato le somme necessarie, individuate dalla cliente, che avrebbero dovuto essere restituite in un certo numero di anni (individuati, anch'essi, dalla cliente), peraltro con possibilità di recesso anticipato, alle condizioni contrattuali;
- il piano finanziario "4YOU" è capace di evidenziare le migliori caratteristiche nel lungo periodo, posto che i titoli a reddito fisso avrebbero permesso all'attrice di acquisire, alla scadenza naturale del contratto, un capitale certo, maggiore di quello anticipato dalla banca e restituito dalla cliente, mentre le quote in fondi comuni di investimento avrebbero offerto la possibilità di beneficiare di un ulteriore incremento di ricchezza dato dal valore di mercato delle quote, che nel lungo periodo rappresentano un investimento certamente redditizio;
- il piano finanziario "4YOU", così strutturato, fu illustrato alla cliente in maniera chiara e trasparente, come risulta da tutta la documentazione contrattuale prodotta dalla stessa, dalla quale emerge che parte attrice, al momento della sottoscrizione, era messa perfettamente in condizione di conoscere le caratteristiche e la struttura dell'operazione;
- in ogni caso, la violazione delle norme richiamate dall'attrice, contenute nel TUF e nel Reg. Consob, non comporterebbe la nullità dei contratti, in quanto le disposizioni non contengono prescrizioni di validità, bensì regole di comportamento che, se disattese, obbligano la parte inadempiente al risarcimento del danno;
- la banca non avrebbe, comunque, violato tali norme, come risulta dalle dichiarazioni contenute nel contratto e dalla documentazione allegata al medesimo, che confermano che la cliente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie;
- tra le informazioni fornite, vi era anche quella relativa al conflitto di interessi; nonostante questa condizione, la cliente ha espressamente autorizzato l'esecuzione delle operazioni, approvando specificamente la clausola;



- la richiesta di risoluzione del contratto deve ritenersi infondata, in quanto parte attrice lamenta la violazione di obblighi comportamentali imposti dalla legge che non possono dar luogo a responsabilità contrattuale, ma solo a responsabilità precontrattuale, che comunque resta indimostrata;

- in relazione alla richiesta di annullamento dei contratti, osserva la convenuta che l'errore che fonderebbe la domanda di parte attrice consiste in un'asserita distorta percezione del contenuto del contratto, che deriverebbe da un comportamento, doloso o colposo, dell'intermediario; tuttavia, il sottoscritto contratto ha un oggetto esattamente coincidente con quanto esposto dall'attrice, circostanza che esclude la configurabilità di un errore;

- in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si ravvisasse in concreto la sussistenza dell'errore, la spontanea esecuzione del contratto per nove anni ne determinerebbe la convalida tacita.

4. La causa, stante l'assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti, veniva in un primo momento rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14 aprile 2017, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

5. Con ordinanza del 6 novembre 2017, il precedente giudice istruttore, ritenendo di dovere sottoporre al contraddittorio tra le parti *ex art.* 101, comma 2 c.p.c. la questione, rilevata d'ufficio, dell'eventuale nullità dei contratti denominati "4you" per mancanza di meritevolezza nell'accordo, rimetteva la causa sul ruolo e assegnava alle parti termini per il deposito di note scritte sul punto.

6. In data 12 marzo 2018, l'attrice depositava le proprie note autorizzate, riportandosi sostanzialmente a quanto già dedotto nei propri scritti conclusionali e richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 19559/15 n. 2900/16) che avrebbe definitivamente statuito la nullità del contratto denominato "4you".

In pari data, la banca convenuta depositava le proprie note autorizzate, sostenendo che non sussisterebbero i profili di nullità rilevati d'ufficio dal giudice istruttore.

In particolare, la struttura dei contratti "4you", pur a fronte di identiche caratteristiche essenziali, mostrerebbe differenze sostanziali a seconda della tipologia dei titoli oggetto di investimento, per cui il profilo della meritevolezza dell'accordo dovrebbe essere valutato in concreto, in relazione al singolo contratto che viene in rilievo; la sentenza della Corte di Cassazione n. 2900/2016, richiamata dall'attrice, avrebbe infatti rilevato, nel caso particolare



sottoposto al suo esame, la nullità del contratto “4you” alla luce della risultanza di una consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel giudizio di merito, volta a determinare il rendimento dei titoli acquistati, risultato inferiore di circa due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrisposto per la restituzione del mutuo.

7. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all’udienza del 7 maggio 2019, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

8. La domanda di accertamento dell’invalidità dei due contratti denominati “4you”, conclusi tra ~~Bankitalia~~ (oggi Banca ~~Bankitalia~~) in data 22 giugno 2001 e 6 luglio 2001, è fondata sotto il profilo della nullità (*rectius* inefficacia originaria) per difetto di meritevolezza *ex art.* 1322 c.c., rilevato d’ufficio dal giudice.

8.1. Come risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice, il complessivo piano finanziario denominato “4you” è il risultato della combinazione di diversi schemi negoziali.

Da un lato, è prevista l’erogazione al cliente da parte della banca di un finanziamento, in un’unica soluzione, al tasso annuo del 6,96%, di durata venticinquennale, da restituire ratealmente (n. 299 rate per il primo finanziamento e n. 298 rate per il secondo); il pagamento delle singole rate avviene mediante addebito del relativo importo sul conto corrente ordinario aperto presso la banca; il finanziamento è finalizzato esclusivamente all’acquisto degli strumenti finanziari indicati nella proposta di adesione ed è assistito da una polizza assicurativa; la banca riceve, dunque, dal cliente un mandato per l’acquisto e per la sottoscrizione di tali strumenti finanziari, con espressa autorizzazione al compimento di operazioni in situazione di conflitto di interessi; in particolare, si tratta di titoli obbligazionari *zero coupon* emessi da “Banca ~~Bankitalia~~”, del valore nominale di € 12.000,00, e di quote di fondi comuni di investimento mobiliare istituiti dalla società ~~Bankitalia~~; detti strumenti finanziari vengono costituiti in garanzia del rimborso del finanziamento, vale a dire come precisato nel corpo del contratto, costituiti in pegno a favore della banca.

Sul piano della qualificazione della fattispecie, il Tribunale osserva, in adesione all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15409/16), che il contratto atipico “4YOU” costituisce un contratto atipico unitario, attesa la indissolubile



connessione tra varie operazioni (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli, conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso del finanziamento) nelle quali formalmente si scompone, onde unica ne è la causa, che va autonomamente vagliata in quanto derivante dalla combinazione originale di più tipi negoziali, idonea a produrre un unitario regolamento di interessi.

8.2. Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che il Tribunale condivide, la quale ha in più occasioni ha avuto modo di affermare che "il contratto atipico denominato "4YOU" - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore" (Cass. sez. I, ord. n. 26057/17).

Infatti, l'assetto regolamentare del contratto "4YOU" realizza uno "squilibrio abnorme tra le controprestazioni", che risiede nel fatto che la struttura negoziale del contratto, che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento, pone l'alea dell'operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio di interesse non tenue (nel caso di specie, pari al 6,96% annuo), non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti.

Tale conclusione, in quanto poggia sull'analisi degli elementi fondamentali di struttura del negozio, vale a dire sull'equilibrio tra le controprestazioni e sulla iniqua distribuzione del rischio contrattuale, nel confronto tra la prospettiva per la banca di conseguire un arricchimento certo (a nulla rilevando il rischio dell'inadempimento del risparmiatore, che non



rientra nell'alea del negozio in quanto insito in ogni relazione contrattuale) attraverso la percezione di interessi sul capitale mutuato per un considerevole periodo di tempo (nel caso di specie, 25 anni) e la collocazione sul mercato prodotti, anche in conflitto di interessi, e quella del cliente, il quale non vanta una aspettativa certa di lucro ed è legato da un tessuto di regole e vincoli contrattuali congegnati in modo tale da esporlo esclusivamente a conseguenze svantaggiose, oltre che a non consentirgli un'effettiva facoltà di recesso, si conferma a prescindere da un esame circa il tasso di rendimento dei titoli acquistati.

Conseguentemente, deve essere disatteso il rilievo della banca convenuta in ordine alla necessità di disporre nel presente giudizio una consulenza tecnica d'ufficio, come ritenuto anche dal precedente giudice istruttore con la propria valutazione di maturità della causa per la decisione.

8.3. Il contratto atipico, all'esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo di regole che ne compongono la struttura (Cass. sez. I, sent. n. 2900/16).

Le conseguenze in punto di ripetibilità delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto immeritevole di tutela sono del tutto analoghe a quelle previste dall'ordinamento in ipotesi di nullità del contratto, poiché in entrambi casi esse non risultano sorrette da una valida causa giustificatrice.

Dall'accertamento dell'inefficacia originaria dei contratti oggetto di causa consegue dunque il diritto dell'attrice alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione degli stessi, secondo le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

8.4. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, osserva il Tribunale che, accertata l'inefficacia del titolo contrattuale e dovendosi qualificare i pagamenti mensili effettuati da ~~XXXXXXXXXX~~ a titolo di restituzione del capitale mutuato come indebiti, trova applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale "l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della



decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso” (Cass. sez. III, sent. n. 15669/11).

E' pacifico che i contratti "4YOU" conclusi da ~~XXXXXXXXXX~~ abbiano avuto esecuzione in epoca successiva alla loro stipulazione (anno 2001), con la conseguenza che alla data della notifica dell'atto di citazione (4 marzo 2010), che costituisce atto interruttivo della prescrizione, quale forma di esercizio del diritto, la prescrizione ordinaria decennale non era ancora maturata con riguardo ad alcuno dei versamenti effettuati.

Dunque, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

8.5. Quanto agli importi oggetto del diritto alla restituzione, è incontrovertito tra le parti che le rate versate dall'attrice fino al momento dell'instaurazione del giudizio ammontano complessivamente ad € 14.177,01.

Per quanto concerne gli interessi domandati, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirla dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede (Cass. sez. II, sent. n. 2993/19).

La prova della mala fede dell'*accipiens*, intesa nel caso di specie come consapevolezza circa l'esistenza di una causa di nullità del contratto, grava sull'attore che richieda la decorrenza degli interessi dalla data del versamento (Cass. sez. I, ord. n. 3912/18, riferita alla diversa ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, applicabile in quanto, trattandosi in ogni caso di ripetizione dell'indebito, identiche sono le regole di riparto dell'onere della prova).

Nulla avendo dedotto l'attrice sul punto, gli interessi devono essere riconosciuti, nella misura di legge, a decorrere dal momento della proposizione della "domanda", espressione contenuta nell'art. 2033 c.c., che non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez. Un. Sent. n. 15895/19).



Agli atti è presente una comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dall'Avv. Simone Costanzo in nome e per conto di ~~XXXXXXXXXX~~ a Banca ~~XXXXXXXXXX~~ avente ad oggetto la richiesta di integrale restituzione delle somme corrisposte in adempimento dei contratti "4YOU" sottoscritti dalla cliente, ricevuta dalla banca in data 2 aprile 2009, che vale come atto di costituzione in mora.

Pertanto, la decorrenza degli interessi deve farsi risalire a quella data.

8.6. Le altre domande proposte dall'attrice (di annullamento e di risoluzione dei contratti dei quali è stata accertata la nullità, nonché di risarcimento del danno) restano assorbite in quanto espressamente proposte in via subordinata.

9. Le spese di lite vengono regolate in base al criterio della soccombenza, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, sulla base del valore e della complessità della controversia e tenendo conto della concreta attività difensiva svolta dai procuratori delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- accerta l'inefficacia originaria dei contratti denominati "4you" n. 444018594/227258/X e n. 444018594/228134/X conclusi da ~~XXXXXXXXXX~~ con Banca ~~XXXXXXXXXX~~ (oggi ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~) rispettivamente in data 22/06/2001 e in data 06/07/2001;
- condanna ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ alla restituzione in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ della somma di € 14.177,01 oltre interessi nella misura di legge a decorrere dalla data della costituzione in mora (2 aprile 2009);
- condanna Banca Monte dei Paschi S.p.a. alla rifusione in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ delle spese processuali, che liquida in € 6.800 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Grosseto, 31 agosto 2019

Il giudice

Dott. Valerio Bello

